



**COMUNICATO UFFICIALE N.240
240/1**



La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 5 Giugno 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo Magrelli
Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Mario BARONE/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/01/2014 il sig.Mario BARONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €3.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €14.400,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Mario BARONE della somma di €14.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Luca OLIVIERI/A.S.D.FLAMINIA CIVITA CASTELLANA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/03/2014 il sig.Luca OLIVIERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FLAMINIA CIVITACASTELLANA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €2.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €750,00 maturata fino al mese di dicembre 2013 in quanto poi svincolato..La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.FLAMINIA CIVITACASTELLANA al pagamento in favore del sig.Luca OLIVIERI della somma di €.750,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CAPUTO/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/03/2014 il sig.Giuseppe CAPUTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di avere percepito esclusivamente la somma di €.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento di €.2.975,75 maturata fino a dicembre 2013, poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Giuseppe CAPUTO della somma di €.2.975,75. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Christian GUERRIERI/A.S.D.SAMBIASE 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2013 il sig.Christian GUERRIERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.5.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig. Christian GUERRIERI della somma di €5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CATALANO/A.C.PORTOTORRES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/03/2014 il sig. Andrea CATALANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.PORTOTORRES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €22.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €8.800,00 maturata fino al mese di Dicembre 2013 in quanto poi trasferito ad altra società.

La Società A.C.D.PORTOTORRES in data 13/3/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso, ma senza allegare alle stesse alcuna prova dell'avvenuto pagamento al calciatore di quanto spettante. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.PORTOTORRES al pagamento in favore del sig. Andrea CATALANO della somma di €8.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione

6) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano LIONETTI/S.C.VALLEE'D'AOSTE S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/03/2014 il sig. Massimiliano LIONETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.613,00 maturata fino al mese di Dicembre 2013 in quanto poi trasferito ad altra società.

La Società S.C.VALLEE' D'AOSTE in data 20/5/2014 faceva pervenire tramite mail le proprie controdeduzioni al ricorso, violando però quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. (le controdeduzioni da parte della Società vanno inoltrate tramite Racc.A.R. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del reclamo) Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Massimiliano LIONETTI della somma di € 1.613,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MORETTI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/03/2014 il sig. Andrea MORETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.300,00.

Si rileva preliminarmente che in data 9/05/2014 il calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo BIANCHINI/U.S.D.AREZZO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/02/2014 il sig. Lorenzo BIANCHINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per € 7.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.200,00.

Si rileva preliminarmente che in data 9/06/2014 il calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica MAGLIA/A.S.D.TORRES CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/03/2014 la sig.na Veronica MAGLIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORRES CALCIO al pagamento in favore della sig.na Veronica MAGLIA della somma di €.7.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio RIZZI/A.S.D.IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2014 il sig.Antonio RIZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00. La Società in data 2/05/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25/Bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig.Antonio RIZZI della somma di €.2.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro DE RITA/A.S.D.IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2014 il sig.Mauro DE RITA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.1.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.900,00 La Società in data 2/05/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25/Bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.IMPERIA al pagamento in favore del sig.Mauro DE RITA della somma di €.2.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica PRIVITERA/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/02/2014 la sig.na Veronica PRIVITERA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.400,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Veronica PRIVITERA della somma di €.1.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Veronica MAGLIA/A.S.D.TORRES CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/03/2014 la sig.na Veronica MAGLIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00, maturata fino al mese di dicembre 2014 in quanto poi svincolata.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORRES CALCIO al pagamento in favore della sig.na Veronica MAGLIA della somma di €.5.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele BANI/S.S.D.R.L. JOLLY MONTEMURLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/04/2014 il sig.Gabriele BANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.R.L. JOLLY MONTEMURLO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 1.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva lo svincolo per morosità.

Si rileva preliminarmente, che l'art.25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, prevede lo svincolo per morosità esclusivamente per i calciatori partecipanti al Campionato Nazionale di Calcio A/5 e non per quelli partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improponibile il reclamo proposto dal calciatore Gabriele BANI nei confronti della Società S.S.D.A.R. JOLLY MONTEMURLO.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Publicato in Roma il 25 Giugno 2014

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag.Carlo Tavecchio